SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 180**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 luglio 1989, n. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Esenzioni di enti pubblici non economici dalle limitazioni per le assunzioni di personale per l'anno 1988 . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 15 giugno 1989.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione elettrica esercitato dal comune di Aci Bonaccorsi . . . Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 26 maggio 1989.

Autorizzazione alla «Avandero S.p.a.» ad istituire un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali presso i propri impianti siti in Biella. Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Umbria. Pag. 6

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Umbria . . . . Pag. 7

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego dell'Umbria e definizione della relativa dotazione di personale . . . . Pag. 8

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Marche. Pag. 9

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Marche . . . . Pag. 11

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego delle Marche e definizione della relativa dotazione di personale . . . . Pag. 11

DECRETO 15 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.G.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vigevano, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 12

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 26 luglio 1989.

Concessione all'A.N.A.S. di procedere di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla s.s. n. 447 di «Palinuro». (Ordinanza n. 1772/FPC) Pag. 13

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione. Pag. 14

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione «ASPRO - Associazione produttori ortofrutticoli», in Noccileto di Carinola. Pag. 21

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Associazione casertana produttori ortofrutticoli - ACPO, in Caserta . . . . Pag. 21

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo: Disposizioni e norme per la vendita da parte dell'AIMA dei cereali appartenenti alle scorte d'intervento . . . . Pag. 21

Regione Sardegna: Variante al piano regolatore generale del comune di Cagliari . . . . Pag. 24

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 concernente: «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 1989) . . . . Pag. 24

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1988 concernente: «Norme relative alla omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1989) . . . . . Pag. 24

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 luglio 1989, n. 268.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 GIUGNO 1989, N. 217.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «la spesa di lire 75 miliardi per l'anno 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «la spesa complessiva di lire 225 miliardi per il triennio 1989-1991»;

al comma 2, le parole: «per l'anno 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *- serie generale - n. 129 del 5 giugno 1989.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 settembre 1989.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1805):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro del turismo e dello spettacolo (CARRARO) il 5 giugno 1989.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 5 giugno 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 giugno 1989.

Esaminato dalla 8ª commissione il 22 giugno 1989; 4 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4076):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 6 luglio 1989, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 luglio 1989.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 luglio 1989.

Esaminato dalla X commissione il 12 luglio 1989.

Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 1989.

89G0332

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1989.

Esenzioni di enti pubblici non economici dalle limitazioni per le assunzioni di personale per l'anno 1988.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, che reca disposizioni in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 1, primo comma, che detta limitazioni per tutta la pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici non economici, per le assunzioni di personale per l'anno 1988;

Considerato che lo stesso articolo, al secondo comma, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere individuati gli enti pubblici non economici da esentare dalle anzidette limitazioni;

Considerato che la medesima disposizione indica le ridotte dimensioni strutturali e la specificità dell'attività svolta, quali elementi per individuare gli enti destinatari della predetta esenzione;

Considerato altresì, che il requisito delle «ridotte dimensioni» debba ricomprendere, delimitandosi, anche esigenze funzionali sul territorio della singola struttura nella sua autonomia operativa;

Ritenuto inoltre, che il requisito della «specificità» è riferibile agli enti che svolgano attività tecnico-scientifica o di organizzazione e produzione di servizi caratterizzate da particolari modalità;

Vista la proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, relativa ad una prima individuazione di enti destinatari del secondo comma dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554;

Decreta:

Art. 1.

Sono esentati dalle limitazioni di cui all'art. 1, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, i seguenti enti:

gli enti scientifici, di ricerca e sperimentazione di cui alla categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), limitatamente alla provvista di personale tecnico-scientifico;

gli ordini, collegi professionali, relativi consigli e federazioni nazionali;

il Servizio per i contributi agricoli unificati limitatamente alla provvista di personale per le strutture interessate alla riscossione di contributi;

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza per gli ingegneri ed architetti;

la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori;

la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti;

il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali;

l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (E.N.A.P.);

il Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime;

la Lega italiana per la lotta contro i tumori;

la Cassa per la formazione della proprietà contadina;

l'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po;

il Consorzio dell'Adda;

il Consorzio dell'Oglio;

il Consorzio del Ticino;

il Consorzio idrovia Padova-Venezia;

la Lega navale italiana;

l'Aero club d'Italia;

il Club alpino italiano;

l'Ente nazionale corse al trotto;

l'Ente nazionale per il cavallo italiano;

il Jochey club italiano;

la Società degli Steeple-Chases d'Italia;

l'Ente autonomo parco nazionale d'Abruzzo;

l'Ente parco nazionale Gran Paradiso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A3513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 giugno 1989.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dei complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione elettrica esercitato dal comune di Aci Bonaccorsi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964 con la quale il comune di Aci Bonaccorsi (Catania) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 2 dicembre 1988 con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 58 del 29 ottobre 1988 dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune anzidetto per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune di Aci Bonaccorsi (Catania).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3491

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 1989.

Autorizzazione alla «Avandero S.p.a.» ad istituire un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali presso i propri impianti siti in Biella.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Vista l'istanza con la quale la ditta Avandero S.p.a., con sede in Biella, ha chiesto l'istituzione presso i propri impianti di via Candelo n. 151 di un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Considerato che presso i suddetti impianti la ditta richiedente ha la disponibilità di un'area ove gestisce un magazzino generale, giusta quanto stabilito con decreto ministeriale 2 gennaio 1984;

Considerato, altresì, che presso i magazzini generali predetti è operante una sezione doganale, dipendente dalla dogana di Torino, giusta quanto disposto con decreto ministeriale 16 giugno 1988;

Ravvisata l'opportunità di attivare presso i citati magazzini generali un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali ai sensi del richiamato art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Decreta:

Articolo unico

La ditta «Avandero S.p.a.», con sede in Biella, è autorizzata ad istituire e gestire presso il proprio complesso immobiliare sito in via Candelo n. 151, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali, ai sensi dell'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del centro predetto provvede la sezione doganale di Biella, operante presso i magazzini generali della ditta Avandero.

Roma, addì 26 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3492

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Umbria.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale dell'Umbria;

Sentita la commissione regionale per l'impiego dell'Umbria;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Umbria.

Art. 2.

Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.

Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e subregionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 262

89A3383

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Umbria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Umbria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego dell'Umbria;

Sentita la giunta regionale della regione Umbria;

Rilevato che il dott. avv. Luigi Lanna è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione di compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Umbria il dott. avv. Luigi Lanna, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al dott. avv. Luigi Lanna, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Umbria, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il dott. avv. Luigi Lanna, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 263

89A3384

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego dell'Umbria e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Umbria;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego dell'Umbria;

Sentita la giunta regionale della regione Umbria;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Umbria è determinata in un numero non superiore alle 48 unità, oltre il direttore, così ripartite:

A) Venti unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Ventotto unità di personale amministrativo, di cui:

sei addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
sei operatori ai terminali;
sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
quattro addetti alla documentazione;
sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di ventiquattro unità così suddiviso:

a) dieci unità si esperti e specialisti, di cui due a tempo parziale;

b) quattordici unità di personale amministrativo di cui:

tre addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;
tre operatori ai terminali;
tre operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;
due addetti alla documentazione;
tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti, di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di video scrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 264

89A3385

DECRETO 7 febbraio 1989.

Istituzione dell'agenzia per l'impiego nella regione Marche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Sentita la giunta regionale delle Marche;

Sentita la commissione regionale per l'impiego delle Marche;

Sentita la commissione centrale per l'impiego;

Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione seconda n. 1011/88 del 19 ottobre 1988;

Di concerto con il Ministro del tesoro, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 56/1987;

Decreta:

Art. 1.
Istituzione dell'agenzia per l'impiego

È istituita l'agenzia per l'impiego nella regione Marche.

Art. 2.
Funzioni dell'agenzia

L'agenzia svolge funzioni tecnico-progettuali al fine di:

a) incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere iniziative volte ad incrementare l'occupazione;

c) facilitare l'impiego dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro.

A tale scopo l'agenzia predispone programmi e progetti diretti a coinvolgere e ad attivare i soggetti pubblici, in particolare lo Stato e la regione, e privati operanti sul mercato del lavoro, ed offre consulenza ed assistenza per la loro sperimentazione ed attuazione.

Art. 3.
Direttive e programmi

L'attività dell'agenzia si svolge nell'ambito delle direttive generali emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi predisposti dalla commissione regionale per l'impiego.

In tale ambito il direttore dell'agenzia prepara, all'inizio di ciascun triennio, un programma pluriennale di massima da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il direttore formula altresì entro il 30 settembre di ciascun anno il programma annuale ed entro il 30 aprile la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da sottoporre all'approvazione della commissione regionale per l'impiego.

Il programma triennale, il programma annuale e la relazione sull'attività svolta devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla giunta regionale almeno trenta giorni prima della riunione della commissione regionale per l'impiego convocata per la loro approvazione, onde permettere l'espressione di un parere.

Nel caso in cui la commissione regionale per l'impiego non decida sul programma triennale e su quello annuale entro sessanta giorni dalla loro presentazione, il direttore dell'agenzia sottopone questi ultimi all'approvazione della commissione centrale per l'impiego.

Art. 4.

Direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la giunta regionale interessata e le commissioni regionale e centrale per l'impiego.

Il direttore è scelto tra personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto dal primo comma del presente articolo.

Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

Art. 5.

Compiti del direttore dell'agenzia per l'impiego

Il direttore dell'agenzia per l'impiego è a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è responsabile del funzionamento dell'agenzia, richiede il comando o il distacco presso l'agenzia di personale dello Stato, delle regioni e degli enti territoriali minori, di enti pubblici anche economici, propone le assunzioni di personale con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale e, nel quadro delle direttive generali impartite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, affida consulenze e sottoscrive convenzioni, previa delega del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Finanziamento dell'agenzia per l'impiego

I fondi per il funzionamento dell'agenzia sono accreditati al direttore che, al termine di ciascun esercizio finanziario, presenta una relazione nella quale sono anche evidenziate le somme erogate per l'attuazione delle singole convenzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 7.

Rapporti con l'osservatorio sul mercato del lavoro

L'agenzia per l'impiego per le sue esigenze di informazione e conoscenza sugli andamenti della domanda e dell'offerta di lavoro a livello regionale e sub-regionale farà ricorso all'osservatorio regionale sul mercato del lavoro e, in quanto necessario, alla direzione generale dell'osservatorio.

L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro è tenuto a fornire la sua collaborazione ivi compresa la disponibilità a compiere specifiche indagini e ricerche, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate dal direttore dell'agenzia con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato.

Art. 8.

Rapporti con la regione

L'agenzia per l'impiego instaura rapporti di collaborazione permanente con la regione, coordinando la sua attività con quella svolta dalla regione medesima, in modo da coadiuvare quest'ultima in iniziative assunte in materia di politiche attive del lavoro.

Su conforme parere della commissione regionale per l'impiego, il direttore dell'agenzia può stipulare con il presidente della giunta regionale o con l'assessore da lui delegato, convenzioni per l'attuazione di specifici progetti o di programmi anche a carattere pluriennale di particolare interesse per lo sviluppo economico e sociale della regione.

La convenzione indica la misura della partecipazione finanziaria della regione, nonché le unità di personale, i locali e le attrezzature eventualmente predisposti dalla regione o da enti regionali, per l'attuazione dei progetti o dei programmi di cui alla convenzione.

I fondi erogati dalla regione affluiscono ad una separata contabilità presso l'agenzia, il direttore ne rende il conto al presidente della giunta regionale secondo le norme vigenti nella regione stessa.

Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra il direttore dell'agenzia ed enti o strutture che svolgono attività o servizi nel mercato del lavoro regionale. Ad esse si applicano le disposizioni dei commi precedenti, in quanto compatibili.

Art. 9.

Rapporti con uffici e organi periferici dello Stato

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e degli indirizzi della commissione regionale per l'impiego, l'agenzia per l'impiego e gli altri uffici ed organi periferici del Ministero collaborano fra loro, in vista della progettazione e realizzazione di politiche del lavoro che favoriscano e migliorino l'occupazione.

Tale collaborazione potrà realizzarsi tramite scambi di informazione, confronti, istituzione di gruppi di lavoro o comitati misti permanenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 265

89A3386

DECRETO 28 febbraio 1989.

Nomina del direttore dell'agenzia per l'impiego della regione Marche.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego della regione Marche;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre nominare il direttore, il quale potrà essere assunto anche con contratto a termine di diritto privato, rinnovabile, nonché fissarne il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego delle Marche;

Sentita la giunta regionale della regione Marche;

Rilevato che il sig. Rolando Pettinari è in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'art. 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei compiti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1989, è preposto alla direzione dell'agenzia per l'impiego della regione Marche il sig. Rolando Pettinari, il quale è assunto con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, con trattamento economico complessivo lordo annuo di L. 100.000.000.

Art. 2.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, in relazione ad esigenze inerenti all'incarico affidato al sig. Rolando Pettinari, compete al medesimo il trattamento economico spettante al dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In ogni caso, si applica la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre, con provvedimento motivato, sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego e la giunta regionale della regione Marche, la risoluzione anticipata del contratto di diritto privato stipulato con il sig. Rolando Pettinari, nei casi previsti dal contratto medesimo.

Art. 4.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 266

89A3387

DECRETO 28 febbraio 1989.

Determinazione della struttura dell'agenzia regionale per l'impiego delle Marche e definizione della relativa dotazione di personale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e segnatamente, gli articoli 24 e 30 della legge medesima;

Visto il proprio decreto del 7 febbraio 1989, assunto con il concerto del Ministro del tesoro, con il quale è stata istituita l'agenzia per l'impiego della regione Marche;

Rilevato che, secondo il disposto del comma 3 del predetto art. 24, occorre determinare la struttura ed il funzionamento dell'agenzia stessa e fissarne il contingente di personale che potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonché il trattamento economico;

Sentite la commissione centrale per l'impiego e la commissione regionale per l'impiego delle Marche;

Sentita la giunta regionale della regione Marche;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione di personale da destinare all'agenzia per l'impiego della regione Marche è determinata in un numero non superiore alle cinquantaquattro unità, oltre il direttore, così ripartite:

A) Venti unità di esperti in attività di studio e ricerche sul mercato del lavoro e sulle dinamiche occupazionali, specialisti di analisi dei processi produttivi e di organizzazione aziendale ed esperti in discipline economiche, sociali, statistico-attuariali, informatiche e di orientamento e formazione professionale.

B) Trentaquattro unità di personale amministrativo, di cui:

otto addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

otto operatori ai terminali;

sei operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

sei addetti alla documentazione;

sei unità di personale ausiliario.

Art. 2.

Alla copertura dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto si provvede mediante assegnazione di personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ovvero, su indicazione del direttore dell'agenzia, mediante comando di personale ai sensi del comma 5 dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

I posti di cui al medesimo art. 1 possono essere ricoperti anche mediante assunzioni di personale, non appartenente alla pubblica amministrazione, con contratto di diritto privato, di durata triennale, rinnovabile, entro il limite di venti unità così suddiviso:

a) dieci unità di esperti e specialisti, di cui due a tempo parziale;

b) diciassette unità di personale amministrativo di cui:

quattro addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili;

quattro operatori ai terminali;

tre operatori esperti nell'uso di sistemi di videoscrittura;

tre addetti alla documentazione;

tre unità di personale ausiliario.

Art. 3.

Agli esperti ed agli specialisti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, compete il trattamento economico complessivo annuo lordo di L. 60.000.000.

Al personale amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*, spetta il trattamento economico previsto per il sesto livello agli addetti a compiti di segreteria, amministrativi e contabili; per il quinto livello agli operatori ai terminali ed agli operatori esperti nell'uso di sistemi di video-scrittura, per il quarto livello agli addetti alla documentazione e per il terzo livello al personale ausiliario, di cui all'art. 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.

Art. 4.

Alla nomina, alla revoca ed alla conferma degli esperti e degli specialisti e del personale amministrativo, assunti con contratto di diritto privato, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato su proposta del direttore dell'agenzia.

Art. 5.

Per le missioni compiute fuori della sede di servizio e del comune di residenza, compete il trattamento economico spettante al primo dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli specialisti ed agli esperti di cui all'art. 2, comma 2, punto *a)*, e quello dei rispettivi livelli al personale di cui all'art. 2, comma 2, punto *b)*. Si applica in ogni caso la normativa vigente in materia di trattamento di missione del personale dello Stato.

Art. 6.

Alla cessazione del rapporto spetta al personale assunto con contratto di diritto privato una indennità pari ad un dodicesimo delle retribuzioni corrisposte nell'intera durata del rapporto, in esse compresa la gratifica natalizia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1989
Registro n. 4 Lavoro, foglio n. 267

89A3388

DECRETO 15 luglio 1989.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «F.G.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Vigevano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «F.G.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «F.G.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. A. Trotta in data 27 maggio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Renato Bertolino, nato ad Asti il 1° luglio 1927, e residente in Mede (Pavia), via Manzoni, 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1989

Il Ministro: FORMICA

89A3480

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 1989.

Concessione all'A.N.A.S. di procedere di urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di ripristino sulla s.s. n. 447 di «Palinuro». (Ordinanza n. 1772/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota del 13 aprile 1989 n. 12480 a firma del capo compartimento A.N.A.S. di Napoli con la quale si richiede la concessione di procedere d'urgenza in deroga alle norme vigenti per l'affidamento dei lavori di una variante alla s.s. n. 447 dal km 15,000 al km 18,500 per il superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta, considerata la rapida evoluzione del dissesto con pericolo di totale interruzione della arteria che comporterebbe gravi percussioni di ordine sociale ed economico sulla vita delle popolazioni della costiera Cilentana;

Vista la nota del 18 luglio 1989 n. 7509 della direzione generale dell'A.N.A.S. con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta avanzata con la sopracitata nota;

Vista la nota del 20 luglio 1989, n. 20.2.482/Gab. della prefettura di Salerno che esprime parimenti parere favorevole in merito;

Considerata l'opportunità di aderire alla citata richiesta al fine di evitare che si possano determinare con l'interruzione totale dell'arteria, le paventate ripercussioni negative sulla vita economica e sociale della zona;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per l'esecuzione degli interventi di realizzazione di una variante sulla strada statale n. 447, dal km 15,000 al km 18,500, necessaria al superamento del tratto in frana tra Ascea e Pisciotta l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali - Compartimento di Napoli, è autorizzata ad operare in deroga alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzatta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto in data 20 luglio 1989 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha provveduto a nominare il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, così composto:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Con decreto interministeriale 19 luglio 1989, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 21 maggio 1984, con il quale alla società «Fiduciaria ligure piemontese - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Genova, è stata confermata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, già rilasciata con decreto interministeriale 21 gennaio 1980, è stato modificato nella parte relativa alla denominazione sociale variata in «Cofilp fiduciaria - Società per azioni», alla sede legale trasferita in Milano ed all'attività limitata alla sola attività fiduciaria.

89A3502-89A3503

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 giugno 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale delle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale, di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.B.L. - Industria battiture lamiere*, con sede in Torino e stabilimenti di Leinì (Torino) e Venaria (Torino), a decorrere dal 1° giugno 1985:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 23 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ing. Giorgio Lattes & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 18 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 26 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica della Laga*, con sede in Torino e stabilimento di S. Benigno Canavese (Torino), a decorrere dal 27 agosto 1985:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Francesco Giuffrida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 21 luglio 1988:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 24 aprile 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Francesco Giuffrida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 21 luglio 1988:

periodo: dal 25 aprile 1989 al 23 luglio 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 16 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Ausonia farmaceutici*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 30 gennaio 1986:

periodo: dal 22 gennaio 1989 al 20 luglio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), a decorrere dal 4 marzo 1986:

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Balducci*, con sede in Pieve a Nievole (Pistoia), e stabilimento di Pieve a Nievole (Pistoia), a decorrere dal 6 marzo 1986:

periodo: dal 31 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Vitrum*, con sede in Empoli (Firenze) e stabilimento di Empoli (Firenze), a decorrere dal 6 maggio 1986:

periodo: dal 1° maggio 1988 al 27 ottobre 1988;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Com*, con sede in Tavagnacco (Udine) e stabilimento di Tavagnacco (Udine), a decorrere dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 12 maggio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Confezioni Luciana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 3 marzo 1986:

periodo: dal 23 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 4 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 febbraio 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Montecorona mineraria industriale*, con sede in Trento e stabilimento di Sorni di Lavis (Trento), a decorrere dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 29 giugno 1989;
CIPI 27 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Ipam di Salvadori Livio & C.*, con sede in Majano (Udine) e stabilimento di Majano (Udine), a decorrere dal 14 febbraio 1987:

periodo: dall'11 febbraio 1989 al 9 agosto 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Renato Gamba armi*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia), a decorrere dal 10 novembre 1986:

periodo: dal 13 novembre 1987 all'11 maggio 1988;
CIPI 23 dicembre 1983: dal 14 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Selleria tappezzeria partenope*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 18 gennaio 1987:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 1° settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Napoli Brothers*, con sede in Vasanello (Viterbo) e stabilimento di Vasanello (Viterbo), a decorrere dal 16 marzo 1984:

periodo: dal 9 settembre 1988 al 7 marzo 1989;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 16 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Spida*, con sede in Catania e stabilimento di Catania, a decorrere dal 18 giugno 1978:

periodo: dal 16 marzo 1982 all'11 settembre 1982;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 maggio 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 febbraio 1979.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.C.M.*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 25 febbraio 1984:

periodo: dal 23 agosto 1988 al 18 febbraio 1989;
CIPI 28 settembre 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Mondial ceramica italiana*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), a decorrere dal 1° febbraio 1985:

periodo: dal 26 gennaio 1989 al 24 luglio 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Canapificio centro meridionale*, con sede in Monterotondo Scalo (Roma) e stabilimento di Monterotondo Scalo (Roma), a decorrere dal 28 gennaio 1988:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sogene casa - Gruppo Sogene*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 13 marzo 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
CIPI 6 agosto 1987: dal 21 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 12 febbraio 1988:

periodo: dal 14 agosto 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 12 febbraio 1988:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 14 febbraio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Texas Instruments Italia*, con sede in Cittaducale (Rieti) e stabilimento di Aversa (Caserta), a decorrere dal 12 febbraio 1988:

periodo: dal 15 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica Lux*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 23 novembre 1981:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
CIPI 22 febbraio 1980: dal 23 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. California Fashion*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 giugno 1982:

periodo: dal 15 ottobre 1988 al 12 aprile 1989;
CIPI 25 maggio 1979: dal 15 maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pharma farmaceutici*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 6 novembre 1982:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 29 maggio 1980: dal 7 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meridalma Cip Zoo*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dall'8 agosto 1983:

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 13 luglio 1989;
CIPI 5 agosto 1980: dal 1° marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pagliani e Provenzali*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 3 marzo 1984:

periodo: dal 13 novembre 1988 all'11 maggio 1989;
CIPI 6 maggio 1981: dal 16 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sarmoda*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 24 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. F.lli Osim Plocco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 16 febbraio 1989 al 14 agosto 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 6 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carva*, con sede in Montjovet (Aosta) e stabilimento di Montjovet (Aosta), a decorrere dal 9 febbraio 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1989 al 25 luglio 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Vetroblock*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 giugno 1985:

periodo: dal 22 giugno 1988 al 18 dicembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. O.C.M.A.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria, a decorrere dal 18 novembre 1985:

periodo: dal 12 novembre 1988 al 10 maggio 1989;
CIPI 27 aprile 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa San Magno*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 16 marzo 1986:

periodo: dal 9 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 18 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Aurora Due*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 maggio 1986:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 12 giugno 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Stampaggi costruzioni stampi*, con sede in Bruino (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), a decorrere dal 9 maggio 1986:

periodo: dal 4 novembre 1988 al 2 maggio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Scam*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 26 giugno 1986:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 30 maggio 1985: dal 15 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Major prodotti dentari*, con sede in Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 dicembre 1985:

periodo: dall'8 dicembre 1988 al 5 giugno 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Bottini Emilio*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), a decorrere dal 28 febbraio 1987:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 25 agosto 1989;
CIPI 22 febbraio 1985: dal 2 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Metalcrom*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), a decorrere dal 9 febbraio 1987:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 4 agosto 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 22 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. F.lli Cusino & C.*, con sede in Collegno (Torino) e stabilimento di Collegno (Torino), a decorrere dal 28 ottobre 1986:

periodo: dal 28 ottobre 1988 al 25 aprile 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 2 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. In.Pla.*, con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo) e stabilimento di Terranuova Bracciolini (Arezzo), a decorrere dal 10 aprile 1987:

periodo: dal 2 aprile 1989 al 28 settembre 1989;
CIPI 29 maggio 1986: dal 9 aprile 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Costruzioni meccaniche braidesi*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo), a decorrere dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 18 luglio 1989;
CIPI 25 ottobre 1984: dal 31 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Plastisud*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), a decorrere dal 26 febbraio 1987:

periodo: dal 25 febbraio 1989 al 23 agosto 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 15 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 settembre 1988.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilmac*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino), a decorrere dal 21 dicembre 1984:

periodo: dal 18 dicembre 1988 al 15 giugno 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 1° settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mussa*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), a decorrere dal 23 novembre 1984:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 19 maggio 1989;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 13 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), a decorrere dal 13 agosto 1986:

periodo: dal 15 agosto 1987 al 10 febbraio 1988;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laterplatani*, con sede in S. Giovanni Gemini (Agrigento) e stabilimento di S. Giovanni Gemini (Agrigento), a decorrere dal 13 agosto 1986:

periodo: dall'11 febbraio 1988 all'8 agosto 1988;
CIPI 25 gennaio 1985: dal 16 febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 dicembre 1988.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Secoblitz Italia*, con sede in Levico Terme (Trento) e stabilimento di Levico Terme (Trento), a decorrere dal 15 novembre 1984:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 15 maggio 1989;
CIPI 10 luglio 1985: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. I.D.*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), a decorrere dal 22 novembre 1984:

periodo: dal 23 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Marietti*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 maggio 1987:

periodo: dal 1° giugno 1988 al 27 novembre 1988;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Marietti*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), e stabilimento di Casale Monferrato (Alessandria), a decorrere dal 28 maggio 1987:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 26 maggio 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 1° aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *Turello Bartolomeo*, con sede in Polonghera (Cuneo), e stabilimento di Polonghera (Cuneo), a decorrere dal 22 gennaio 1985:

periodo: dal 24 gennnaio 1989 al 22 luglio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 22 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Maglificio G.M.C. di B. Catani & C.*, con sede in Colline S. Maria Nuova (Ancona), e stabilimento di Colline S. Maria Nuova (Ancona), a decorrere dal 20 febbraio 1985:

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 20 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 marzo 1989.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino), e stabilimenti di Beinette (Cuneo), e San Gillio (Torino), a decorrere dal 19 febbraio 1985:

periodo: dal 19 agosto 1988 al 21 novembre 1988;
CIPI 19 giugno 1985: dal 19 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova Ilco*, con sede in San Gillio (Torino), e stabilimenti di Beinette (Cuneo), e San Gillio (Torino), a decorrere dal 19 febbraio 1985:

periodo: dal 22 novembre 1988 al 19 febbraio 1989;
CIPI 19 giugno 1985: dal 19 febbraio 1985;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dall'8 gennaio 1989 all'11 aprile 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. A.B. Meccanica*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 12 aprile 1989 al 10 luglio 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 5 marzo 1984;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laterizi speciali e ceramiche B.T.O. Bartoloni*, con sede in Treia (Macerata), e stabilimento di Treia (Macerata), a decorrere dal 1° luglio 1988:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 5 aprile 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laterizi speciali e ceramiche B.T.O. Bartoloni*, con sede in Treia (Macerata) e stabilimento di Treia (Macerata), a decorrere dal 1° luglio 1988:

periodo: dal 6 aprile 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 24 marzo 1988: dal 7 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s Wemico di A. Quagliardi & C.*, con sede in Castelfidardo (Ancona), e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dal 12 novembre 1988 al 14 febbraio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s Wemico di A. Quagliardi & C.*, con sede in Castelfidardo (Ancona), e stabilimento di Castelfidardo (Ancona), a decorrere dal 13 maggio 1985:

periodo: dal 15 febbraio 1989 al 15 maggio 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta), e stabilimenti di Issime (Aosta) e Lillianes (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *C.V.G. Sport*, con sede in Lillianes (Aosta), e stabilimenti di Issime (Aosta), e Lillanes (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 16 marzo 1989 al 13 giugno 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta), e stabilimento di Hone (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dall'11 dicembre 1988 al 15 marzo 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. C.I.S.*, con sede in Hone (Aosta), e stabilimento di Hone (Aosta), a decorrere dall'11 giugno 1985:

periodo: dal 16 marzo 1989 al 13 giugno 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 1° marzo 1985;
causa: crisi aziendale.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel.Co.*, con sede in Genova, e stabilimento di Bagnoli (Napoli), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 31 gennaio 1989 al 5 maggio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sitel.Co.*, con sede in Genova, e stabilimento di Bagnoli (Napoli), a decorrere dal 31 luglio 1985:

periodo: dal 6 maggio 1989 al 3 agosto 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dal 31 luglio 1985;
causa: crisi aziendale.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ilfem Sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, a decorrere dall'8 aprile 1984:

periodo: dal 22 dicembre 1988 al 19 giugno 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saracen Italy*, con sede in Cerano (Novara), e stabilimento di Cerano (Novara), a decorrere dall'22 settembre 1984:

periodo: dal 16 settembre 1988 al 14 marzo 1989;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1989 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.A. Plastica Tirrena*, , con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 9 marzo 1985:

periodo: dal 27 novembre 1988 al 25 maggio 1989;
CIPI 27 maggio 1981: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe*, con sede in Ercolano (Napoli) e stabilimento di Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:

periodo: dal 19 gennaio 1989 al 17 luglio 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 1° ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Archforma*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 29 aprile 1980: dal 1° gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.I.G.I. - Società italiana gestioni industriali*, con sede in Manocalzati (Avellino) e stabilimento di Manocalzati (Avellino), a decorrere dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 29 giugno 1988 al 25 dicembre 1988;
CIPI 19 novembre 1981: dal 13 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ellebi*, con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli), a decorrere dal 10 gennaio 1985:

periodo: dal 31 dicembre 1988 al 28 giugno 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 7 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dukron italiana*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 8 giugno 1983: dal 30 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), a decorrere dal 21 agosto 1985:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 13 novembre 1988;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cisa*, con sede in Mercato San Severino (Salerno) e stabilimento di Mercato San Severino (Salerno), a decorrere dal 15 novembre 1985:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 5 maggio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 18 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. T.M.P. - Tecnomeccanica partenopea*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di S. Valentino Torio (Salerno), a decorrere dal 28 novembre 1985:

periodo: dal 24 novembre 1988 al 22 maggio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 2 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Wattsud*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 13 gennaio 1986:

periodo: dall'8 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
CIPI 24 giugno 1982: dal 24 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dal 19 gennaio 1986:

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 13 luglio 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 1° dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ma.Wa.*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), a decorrere dal 29 dicembre 1985:

periodo: dal 21 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
CIPI 15 aprile 1986: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 26 dicembre 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. I.T.M. Italmontaggi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1986:

periodo: dal 21 gennaio 1989 al 19 luglio 1989;
CIPI 22 febbraio 1983: dal 13 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. C.M.C. di Carmen Monetti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 ottobre 1984:

periodo: dal 12 ottobre 1988 al 9 aprile 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Confezioni Giuga*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, a decorrere dal 29 giugno 1985:

periodo: dal 20 dicembre 1988 al 17 giugno 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 17 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carnielli sud*, con sede in Villaricca (Napoli) e stabilimento di Villaricca (Napoli), a decorrere dal 24 maggio 1986:

periodo: dal 19 novembre 1988 al 17 maggio 1989;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Calzaturificio Miriam & Avana*, con sede in Ponticelli (Napoli) e stabilimento di Ponticelli (Napoli), a decorrere dal 18 luglio 1986:

periodo: dal 13 gennaio 1989 all'11 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 20 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrinofer*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), a decorrere dal 6 luglio 1986:

periodo: dal 5 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fatt*, con sede in Carini (Palermo) e stabilimento di Carini (Palermo), a decorrere dal 20 settembre 1986:

periodo: dal 15 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
CIPI 19 novembre 1981: dal 24 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Rizzoli editore*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 luglio 1986:

periodo: dal 24 gennaio 1989 al 22 luglio 1939;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Carlton*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 25 aprile 1986:

periodo: dal 21 ottobre 1988 al 18 aprile 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 28 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), a decorrere dal 27 dicembre 1986:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Eurolink*, con sede in Acerra (Napoli) e stabilimento di Acerra (Napoli), a decorrere dal 16 gennaio 1987:

periodo: dal 14 gennaio 1989 al 12 giugno 1989;
CIPI 5 maggio 1983: dall'8 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 29 dicembre 1986:
periodo: dal 27 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.P. c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Napoli e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 10 febbraio 1987:
periodo: dal 9 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stancampiano E.*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo, a decorrere dal 30 giugno 1986:
periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Pugema c/o Alfa Romeo auto*, con sede in Melito (Napoli), e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli), a decorrere dal 27 febbraio 1987:
periodo: dal 28 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Canditone Antonio esercizio di cava di tufo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 25 dicembre 1986:
periodo: dal 24 dicembre 1988 al 24 giugno 1989;
CIPI 8 maggio 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1988.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sipel - Società industria pelli*, con sede in S. Giovanni a Teduccio (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli), a decorrere dal 26 febbraio 1987:
periodo: dal 26 febbraio 1989 al 24 agosto 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Worldskin*, con sede in San Vitaliano (Napoli) e stabilimento di San Vitaliano (Napoli), a decorrere dal 24 agosto 1986:
periodo: dal 17 febbraio 1989 al 15 agosto 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 4 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cartindustria*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 20 febbraio 1987:
periodo: dal 19 febbraio 1989 al 17 agosto 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Prefabbricati modulardiodoro*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), a decorrere dal 18 febbraio 1987:
periodo: dal 17 febbraio 1989 al 15 agosto 1989;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 1° febbraio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S. Cesareo di Cologno*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Cologno Monzese (Milano), a decorrere dal 18 gennaio 1987:
periodo: dal 16 gennaio 1989 al 14 luglio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Moretti*, con sede in Benevento e stabilimento di Benevento, a decorrere dal 14 luglio 1987:
periodo: dal 9 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
CIPI 13 marzo 1987: dal 18 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Zavaglia Andrea*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Novi Ligure (Alessandria), a decorrere dal 21 luglio 1984:
periodo: dal 17 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *Calzaturificio l'Arianna*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 12 luglio 1984:
periodo: dal 3 gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
CIPI 9 febbraio 1984 dal 21 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 giugno 1988.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 28 agosto 1987:
periodo: dal 1° agosto 1988 al 27 gennaio 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Mobilificio Salvatore Vignapiano*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno), a decorrere dal 28 agosto 1987:
periodo: dal 28 gennaio 1989 al 26 luglio 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Manifatture Malbe*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Migiana di Corciano (Perugia), a decorrere dal 2 maggio 1987:
periodo: dal 29 ottobre 1988 al 26 aprile 1989;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:
periodo: dall'8 gennaio 1989 al 6 luglio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Delta prefabbricati*, con sede in Napoli e stabilimento di Giugliano (Napoli), a decorrere dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 17 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 ottobre 1988.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. L.A.B.*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli), a decorrere dall'11 luglio 1984:
periodo: dal 6 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 19 settembre 1985: dall'11 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Saldo tecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Catania, a decorrere dal 30 maggio 1987:
periodo: dal 3 giugno 1988 al 29 novembre 1988;
CIPI 6 agosto 1987: dal 30 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Technical*, con sede in Casalnuovo (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli), a decorrere dal 6 febbraio 1985:

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 22 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo), a decorrere dal 7 agosto 1985:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 maggio 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura ceramica Onda*, con sede in Milano e stabilimento di Fabrica di Roma (Viterbo), a decorrere dal 7 agosto 1985:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 4 agosto 1989;
CIPI 3 luglio 1986: dal 6 maggio 1985;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Telediffusione italiana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 13 marzo 1981:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
CIPI 25 gennaio 1979: dal 1° dicembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1982.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società Lucienne*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 12 febbraio 1982:

periodo: dall'11 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
CIPI 25 settembre 1980: dal 21 febbraio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società ing. Domenico Trotta - Impianti industriali*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 1° giugno 1983:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 4 agosto 1989;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 24 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Arredamenti Pezzella*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, a decorrere dal 30 marzo 1983:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 2 giugno 1989;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carminati filati*, con sede in Milano e stabilimento di Lonate Pozzolo (Varese), a decorrere dal 12 marzo 1983:

periodo: dal 18 agosto 1988 al 13 febbraio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 17 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1984.

53) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *Fram*, operanti in Ottaviano (Napoli), a decorrere dal 28 aprile 1983:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
CIPI 11 giugno 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale: 21 maggio 1984.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Ancor*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli-Barra, a decorrere dal 1° settembre 1983:

periodo: dal 9 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
CIPI 5 agosto 1980: dal 5 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Meriplastica*, con sede in Volla (Napoli) e stabilimento di Volla (Napoli), a decorrere dal 26 novembre 1983:

periodo: dal 1° febbraio 1989 al 30 luglio 1989;
CIPI 11 giugno 1979: dal 2 febbraio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Clauhert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), a decorrere dal 16 dicembre 1983:

periodo: dal 25 novembre 1988 al 23 maggio 1989;
CIPI 18 aprile 1979: dal 3 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Kira*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), a decorrere dal 14 gennaio 1984:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *Soc. Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), a decorrere dal 30 ottobre 1983:

periodo: dal 7 gennaio 1989 al 5 luglio 1989;
CIPI 11 luglio 1979: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera & Bove*, con sede in Caserta e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 17 dicembre 1983:

periodo: dall'8 marzo 1987 al 3 settembre 1987;
CIPI 5 agosto 1980: dal 28 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Eurosol*, con sede in Nettuno (Roma) e stabilimento di Nettuno (Roma), a decorrere dal 22 luglio 1984:

periodo: dal 6 gennaio 1989 al 4 luglio 1989;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 29 dicembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Farben I.D.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, a decorrere dal 17 gennaio 1987:

periodo: dal 15 gennaio 1989 al 13 luglio 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), a decorrere dal 14 ottobre 1984:

periodo: dal 30 dicembre 1988 al 27 giugno 1989;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1984:

periodo: dal 15 novembre 1988 al 13 maggio 1989;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conato elettromeccanica*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 22 ottobre 1984:

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 7 luglio 1989;
CIPI 29 luglio 1982: dal 26 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

89A3486

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'associazione «ASPRO - Associazione produttori ortofrutticoli», in Nocelleto di Carinola.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1989 l'«ASPRO - Associazione produttori ortofrutticoli», con sede in Nocelleto di Carinola, località Bricioli, è stata cancellata dal n. 68 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione l'ASPRO perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale di iscrizione 22 novembre 1977.

89A3500

Cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli dell'Associazione casertana produttori ortofrutticoli - ACPO, in Caserta.

Con decreto ministeriale 17 luglio 1989 l'Associazione casertana produttori ortofrutticoli - ACPO, con sede in Caserta, via F. Renella, è stata cancellata dal n. 82 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli (art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622).

Per effetto di tale cancellazione l'ACPO perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato ad essa riconosciuta con il decreto ministeriale di iscrizione 21 marzo 1980.

89A3501

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Disposizioni e norme per la vendita da parte dell'AIMA dei cereali appartenenti alle scorte d'intervento

Il consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'adunanza del 20 luglio 1989 ha deliberato le disposizioni e norme per le vendite di cereali detenuti dall'AIMA e appartenenti alle scorte di intervento.

Tali norme si applicano a partire dalla campagna 1989-90 ed entrano in vigore il 1° settembre 1989 e ne sostituiscono completamente quelle di cui alla delibera AIMA del 14 luglio 1982 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982.

DISPOSIZIONI E NORME PER LA VENDITA DA PARTE DELL'AIMA DEI CEREALI APPARTENENTI ALLE SCORTE DI INTERVENTO

I. *Oggetto della gara*

1. La vendita dei cereali acquistati dall'AIMA avviene, nel corso della campagna di commercializzazione cereali, attraverso pubblica gara e secondo le norme e condizioni generali di cui al regolamento della commissione delle Comunità europee n. 1836/82 del 7 luglio 1982 e successive modifiche recepite e completate da quelle riportate nel presente atto.

2. La presentazione di offerta di acquisto e la eventuale conseguente esecuzione delle vendite è effettuata dall'AIMA con la totale applicazione delle norme di cui al presente disciplinare di gara.

3. L'AIMA comunicherà di volta in volta la natura del cereale posto in vendita, la quantità, l'ubicazione dei magazzini ove è giacente il prodotto stesso, la destinazione del prodotto, il termine di scadenza, fissato alle ore 11 di un determinato giorno, per la presentazione delle offerte. La suddetta comunicazione verrà effettuata mediante avviso a firma del direttore generale dell'AIMA, a seguito di apposita decisione assunta dal consiglio di amministrazione dell'AIMA medesima in esecuzione della corrispondente decisione della commissione delle Comunità europee pubblicato presso la sede dell'AIMA in Roma, via Palestro, 81, e presso le sedi delle camere di commercio, industria e artigianato dei capoluoghi di provincia.

4. Coloro che hanno interesse all'acquisto del prodotto posto in vendita possono visionare la merce nei magazzini di giacenza nei cinque giorni precedenti a quello di espletamento della gara con possibilità di prelievo di un campione e accertamento delle relative caratteristiche in contraddittorio con l'assuntore e per una quantità non superiore a kg 4 per ogni partita di 1.000 tonn. Ciascun campione dovrà essere pagato all'assuntore, al momento del prelievo, al prezzo d'acquisto valido per il mese del prelievo stesso.

II. *Il prezzo*

1. Il prezzo minimo di vendita dei cereali destinati al mercato interno comunitario è fissato e determinato secondo quanto riportato agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento CEE n. 2418/87 del 7 agosto 1987 («Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 233 dell'11 agosto 1987).

Tale prezzo minimo si intende riferito a merce alla rinfusa ritirata dall'acquirente entro trenta giorni dalla data di comunicazione di vendita, resa su veicolo o altro mezzo di trasporto dell'acquirente e per cereali della qualità tipo, secondo la definizione riportata dalla regolamentazione comunitaria vigente.

2. Il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta, aumentato o ridotto in sede di esecuzione delle operazioni di vendita, rispettivamente delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche della merce riconosciute alla consegna della stessa e calcolate ed applicate ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di cereali offerti all'intervento.

3. Per le vendite con obbligo di esportazione nei Paesi terzi il prezzo minimo di vendita è fissato con apposita decisione comunitaria e il prezzo effettivo di cessione è quello proposto nell'offerta accolta e che è fatto con riferimento alla qualità reale della partita cui l'offerta si riferisce.

4. Per i cereali non ritirati dopo un mese dalla data della comunicazione di accettazione dell'offerta da parte dell'AIMA, i rischi e le spese di magazzinaggio sono a carico dell'aggiudicatario. Qualora i cereali permangano nel centro di intervento ove erano giacenti al momento dell'aggiudicazione, le spese di cui sopra che l'assuntore potrà addebitare all'aggiudicatario non potranno superare, per ogni quindicina indivisibile, un importo pari alla metà della maggiorazione mensile prevista dalla vigente regolamentazione comunitaria per ciascuna specie di cereale conferibile all'intervento.

III. *Presentazione offerta*

1. Possono presentare offerte tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, abbiano interesse all'acquisto.

L'offerta, per poter essere presa in considerazione, deve pervenire all'ufficio vendite cereali dell'AIMA, in Roma, via Palestro, 81, entro il termine delle ore 11 del giorno in cui è stato dato avviso che ha luogo la gara, presentata in busta chiusa, recapitata da un messo oppure spedita per posta.

L'offerta deve essere contenuta entro una busta chiusa, recante nella parte esterna la denominazione o ragione sociale e sede dell'offerente, nonché la dicitura a seconda dei cereali posti in vendita.

Le offerte recapitate da un messo sono consegnate all'AIMA contro ricevuta.

Nel caso di invio dell'offerta per posta, la busta chiusa contenente l'offerta stessa e recante all'esterno le suddette indicazioni deve essere posta entro una seconda busta che deve essere chiusa e recare, all'esterno l'indicazione dell'AIMA - Ufficio vendite cereali - Via Palestro n. 81 - Roma.

2. L'offerta per essere valida deve essere conforme al modello allegato al presente bando (allegato 1) e cioè deve:

a) essere indirizzata al presidente dell'AIMA e redatta in due copie originali in carta semplice e in lingua italiana;

b) contenere l'indicazione del nome, cognome e indirizzo dell'offerente, nonché il numero di codice fiscale e partita IVA.

Se l'offerente è persona giuridica devono essere indicate la denominazione o la ragione sociale, il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante e la sede dello stabilimento da cui proviene l'offerta. Se l'offerente è residente fuori d'Italia e non vi possiede alcuna sede di attività, deve essere dichiarata anche l'elezione di domicilio in Italia;

c) contenere indicazione della quantità di cereali cui l'offerta è riferita, del luogo in cui la merce è immagazzinata, dell'assuntore che detiene la merce stessa e del prezzo offerto in lire a tonn.; quando si tratta di una vendita per l'esportazione occorre indicare la quota parte del prezzo offerto riferito alla qualità reale della partita nonché le corrispondenti caratteristiche merceologiche;

d) essere riferita ad una quantità non inferiore a tonnellate 50 per magazzino, fatta eccezione per le quantità che nel magazzino stesso non raggiungessero tale limite minimo e per le quali l'offerta deve essere riferita all'intera quantità;

e) non contenere condizioni aggiuntive o riserva di sorta sulle clausole di vendita, salvo quanto stabilito nel successivo paragrafo 3;

f) essere corredata del titolo di cauzione.

3. È consentita la presentazione di più offerte da parte di un medesimo offerente, purché ognuna di esse sia formulata con atto distinto per magazzino ed assuntore.

È in facoltà dell'AIMA non prendere in considerazione le domande presentate da uno stesso offerente che richiedono però complessivamente una quantità di prodotto superiore ad un quinto di quella posta complessivamente in vendita; in tal caso vengono annullate le offerte riportate per ultime nell'elenco formulato dalla commissione di cui al successivo titolo V.

4. Non sono ammesse offerte per conto di altro acquirente da nominare. Sono ammesse offerte per conto di altro acquirente nominato nell'offerta.

5. L'offerta non è revocabile e vincola l'offerente fino al ricevimento della comunicazione della decisione dell'AIMA. Se l'offerta è revocata prima del ricevimento di tale comunicazione, la cauzione rimane acquisita all'AIMA a titolo di penale.

6. Il fatto di fare offerta d'acquisto ai sensi del presente bando comporta l'adesione dell'offerente, senza riserve o limitazioni, a tutte le clausole e condizioni contenute nel bando medesimo.

IV. *Cauzione*

1. Per ogni offerta l'offerente deve prestare cauzione nell'importo di 5 ECU per ogni tonnellata di cereale cui si riferisce l'offerta. La cauzione deve essere costituita mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa. Il tasso di conversione da applicare alla moneta comunitaria è quello vigente il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte.

2. La fidejussione bancaria da redigersi in testo conforme al modello allegato al bando di gara (allegato 2) deve essere rilasciata da una delle seguenti aziende di credito operanti nel territorio della Repubblica italiana: istituto di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale, aziende di credito ordinario con patrimonio di almeno 500.000.000 di lire, casse di risparmio o monti di credito su pegno di prima categoria o banche popolari con un patrimonio di almeno 500.000.000 di lire.

La polizza assicurativa deve essere emessa da una delle compagnie assicurative riportate nel decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1988.

La fidejussione o la polizza assicurativa devono essere valide ed operanti sino all'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello in cui ha luogo la gara, ed essere rinnovabile di mese in mese direttamente dalla banca o dalla compagnia assicuratrice, in caso di mancato svincolo da parte dell'AIMA.

3. Per l'aggiudicatario, la cauzione è trattenuta a garanzia degli obblighi di cui al paragrafo 1 e 2 del titolo VI; essa sarà incamerata in tutto o in parte nel caso, rispettivamente, di mancato o parziale adempimento di detti obblighi..

V. *Constatazione delle offerte e decisione su di esse*

1. Allo scadere del termine delle ore 11 del giorno in cui ha luogo la gara si procede presso la sede dell'AIMA, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte, da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'AIMA.

La commissione compila l'elenco delle offerte pervenute, rileva le offerte irregolari escludendole dalla gara e formula la graduatoria delle offerte riconosciute regolari per i singoli magazzini, rimette poi gli atti al direttore generale dell'AIMA con le proposte che ritiene di fare.

2. Il consiglio di amministrazione dell'AIMA sceglie le offerte più vantaggiose, secondo la graduatoria formulata dalla commissione, può accettarle per tutta o parte della quantità richiesta entro i limiti delle quantità disponibili ed ha facoltà di annullare la gara anche limitatamente a singoli magazzini. Per le vendite disposte da appositi regolamenti comunitari l'aggiudicazione ha luogo da parte dell'autorità indicata nel regolamento stesso.

3. La vendita è conclusa allorquando è data comunicazione all'offerente che la sua offerta è accettata. Tale comunicazione è fatta mediante lettera a firma del direttore generale dell'AIMA spedita all'offerente, alla banca garante ed all'assuntore entro sei giorni lavorativi successivi a quello di conclusione dei lavori della commissione di gara, i cui risultati sono affissi all'albo dell'AIMA.

4. Il trasferimento della proprietà della quantità di cereale attribuita all'acquirente ha luogo all'atto della consegna della merce previa pesatura e non al momento del pagamento ma comunque non oltre un mese dalla data della comunicazione di accettazione dell'offerta.

VI. *Esecuzione della vendita*

1. L'acquirente deve effettuare entro il termine massimo di un mese dalla data di comunicazione dell'accettazione dell'offerta il versamento all'assuntore in unica soluzione, per il finanziamento del controvalore della quantità di cereale attribuito, di una somma pari all'importo del prezzo offerto per la quantità richiesta, maggiorato di una somma determinata in via provvisoria dall'assuntore a copertura delle maggiorazioni per caratteristiche nonché dell'IVA, salvo conguaglio.

A tal fine l'assuntore comunicherà all'acquirente il luogo o la banca presso la quale deve essere effettuato il versamento nonché l'importo della somma da versare. Nel caso di mancato compimento, nel termine stabilito del versamento suddetto, l'AIMA considererà la vendita risoluta di diritto senza particolare formalità e senza bisogno di declaratoria giudiziaria e procederà quindi ad incamerare a titolo di penale, l'intera cauzione.

2. Il ritiro da parte dell'acquirente del cereale attribuito può essere iniziato solo dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento di cui al precedente punto 1 e deve essere completato entro un mese dalla data della lettera di comunicazione all'aggiudicatario trascorso tale periodo i rischi e le spese di magazzinaggio per i cerali non ritirati per documentate cause di forza maggiore, sono a carico dell'acquirente nella misura indicata al titolo I.

In ogni caso il quantitativo di cereali aggiudicato dopo essere stato pagato entro i termini di cui al comma precedente dovrà essere preso in carico dall'acquirente entro gli stessi termini. A tal fine allo scadere del mese dalla data di comunicazione di accettazione dell'offerta dovrà essere stilato in contraddittorio con il rappresentante dell'assuntore apposito verbale di presa in carico del cerale con indicata la quantità effettiva e le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Per il compimento delle operazioni di ritiro sono presi accordi tra l'assuntore e l'acquirente, tenendo conto delle possibilità di uscita della merce dai singoli magazzini.

3. L'accertamento della qualità, del peso metrico, del condizionamento e delle caratteristiche del cereale consegnato all'acquirente viene fatto all'uscita ovvero alla presa in carico del prodotto da ciascun magazzino in contraddittorio tra le parti nel luogo stabilito su campione rappresentativo di massa prelevato su ciascuna partita consegnata a fronte dell'intero quantitativo assegnato per ciascun magazzino: in caso di accordo delle parti sulle caratteristiche, risultante da atto sottoscritto dalle parti stesse, le caratteristiche così determinate sono definite e debbono risultare nella bolletta di uscita o della presa in carico.

In caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione delle caratteristiche e di contestazione sul condizionamento, si provvederà, in contraddittorio, al campionamento ufficiale del cereale, mediante prelievo del campione rappresentativo di massa di n. 4 campioni da grammi 200 ciascuno in contenitori di plastica a chiusura ermetica per la determinazione del solo tasso di umidità e di n. 4 campioni da kg 2 ciascuno in sacchetti di tela, per la determinazione del peso ettolitrico, delle caratteristiche e del condizionamento.

I suddetti campioni dovranno essere tutti muniti di sigilli di piombo e di cartellini firmati dalle parti con la indicazione della data del prelievo e degli estremi della partita di cereale cui essi si riferiscono (peso metrico, qualità, numero e data della bolletta di uscita).

Delle operazioni di campionamento si redigerà apposito verbale nel quale dovranno essere riportate tutte le caratteristiche che ciascuna delle parti attribuisce alla partita di cereali ritirata; tale verbale, sottoscritto dalle parti, deve essere redatto in due originali, entrambi su carta da bollo o su carta semplice con applicazione della marca da bollo, dei quali uno sarà trattenuto dall'assuntore e l'altro verrà consegnato all'acquirente.

Dei suddetti quattro campioni uno viene consegnato al compratore, due rimangono di riserva presso l'assuntore ed uno sarà inviato, al laboratorio autorizzato, scelto dalle parti, o, in caso di disaccordo, tra essé, designato dall'AIMA, per compimento dell'analisi. I risultati dell'analisi compiuta dal laboratorio, sono vincolanti per le parti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

4. La quantità di cereale attribuita all'acquirente è suscettibile di variazione del 5% in più o in meno, in facoltà dell'assuntore in relazione alle effettive disponibilità di magazzino. La variazione del 5% in più è apportata previa autorizzazione dell'AIMA.

5. Per tutta la quantità di cereale consegnata all'acquirente a fronte dell'attribuzione, l'assuntore emette fattura di vendita ai sensi della vigente legge sull'IVA.

Il regolamento, tra l'acquirente e l'assuntore, dei conguagli risultanti dalla fattura di vendita deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura medesima.

VII. *Condizioni finali*

1. Il fatto di fare offerta ai sensi del presente bando di gara emesso importa l'adesione dell'acquirente alle clausole e condizioni in esso contenute, senza riserve né limitazioni.

2. Per ogni controversia sorgente dall'applicazione del presente disciplinare, foro unico competente è quello di Roma.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI OFFERTA

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

OGGETTO: Offerta di acquisto di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ in relazione al bando di gara dell'A.I.M.A. n. .... in data ....

Il sottoscritto.. (nome e cognome) nella qualità di legale rappresentante della ditta .... (indicare la denominazione o ragione sociale, nonché la sede della ditta) codice fiscale n. .... avente sede in.................................. via .... n. .... (se l'offerente è residente fuori d'Italia e non ha alcuna sede di attività in Italia aggiungere con domicilio eletto in Italia nella città di .... via .... n...............) dichiara di concorrere con la presente offerta, in relazione al bando di gara in oggetto, per l'acquisto di:

Tonn. .... di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ immagazzinati nel magazzino di .... dell'ente assuntore.

Per l'acquisto offre il prezzo di L. .... per tonnellata.

La presente offerta si intende fatta a tutte le condizioni e modalità stabilite con il citato bando che il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare integralmente senza alcuna restrizione o riserva, comprese specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni contenute nella parte III, numeri 2, 4, 5, 6 e 7 della parte V, n. 2 e seguenti, della parte VI, numeri 1, 2, 3 e 4, della parte VII, numeri 1 e 2 del bando stesso.

Unisce all'uopo a titolo di cauzione, l'atto di fidejussione della banca.. per l'importo di L. ....

Data....................................

(Firma e timbro dell'offerente)

....

ALLEGATO 2

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

BANCA ....

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso che:

la ditta .... (denominazione o ragione sociale e la sede dell'offerente) intende concorrere in relazione al bando di gara di codesta Azienda n. .... in data ....

all'acquisto di tonn. .... di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$;

per il concorso in gara l'offerente deve prestare cauzione costituita anche mediante fideiussione bancaria, dell'importo di lire.......... per ogni tonnellata della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ indicata nell'offerta, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'accoglimento dell'offerta stessa;

la banca sottoscritta .... e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'accettazione dell'offerta e ciò per le prestazioni pecuniarie comunque dovute alla ditta medesima, sino alla concorrenza di L. .... e non oltre, quale importo corrispondente alla quota di cauzione di L. .... per ogni tonnellata della quantità di frumento $\frac{\text{tenero}}{\text{duro}}$ cui è riferita l'offerta.

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'Azienda medesima e senza bisogno di costituzione in mora nè di previa escussione della ditta......................... (denominazione o ragione sociale dell'offerente L. .... al .... ed è rinnovabile di mese in mese a richiesta dell'A.I.M.A.

In fede.

Data,....................................

(Firma e timbro della banca)

....

89A3509

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cagliari

Con decreto dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1144/U del 3 luglio 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cagliari, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 469 del 13 dicembre 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A3510

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 concernente: «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 1989).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 19, prima colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, nel Gruppo XIII «Industrie manufatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento», sotto la *specie 1ª* «Industria del cappello», in corrispondenza della terza voce riguardante: «Macchinari operatori e impianti», la percentuale *17 ½%* è rettificata in *12 ½%*.

Nella stessa pag. 19, sempre nel Gruppo XIII «Industrie manufatturiere del vestiario, dell'abbigliamento e dell'arredamento» sotto la *Specie 10ª* «Laboratori per confezioni varie e accessori del vestiario (cravatte, sciarpe, bretelle, guarnizioni per abiti, fiori artificiali, bottoni, ecc.)», in corrispondenza della voce «Macchinari operatori e impianti», riportata al terzo rigo della seconda colonna, la percentuale *17 ½%* è rettificata in *12 ½%*.

89A3511

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei trasporti 4 novembre 1988 concernente: «Norme relative alla omologazione CEE dei retrovisori per i veicoli a motore e norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il montaggio dei retrovisori». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1989).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5 del sopraindicato supplemento ordinario, dove è scritto: «Dal *1° gennaio* 1991 i tipi di veicoli a motore destinati...», si legga: «Dal *1° ottobre* 1991 i tipi di veicoli a motore destinati...».

89A3512

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891800) L. 1.000